

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4025

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CICCARDINI, SCOTTI VINCENZO, BODRATO, CARRUS,  
BORRUSO, CURSI**

*Presentata l'8 giugno 1989*

**Modifiche ed integrazioni alla legge 13 maggio 1985, n. 190,  
concernente riconoscimento giuridico dei quadri intermedi**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 13 maggio 1985, n. 190 — sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi — novellando l'articolo 2095 del codice civile ha istituito la categoria dei quadri, specificando la figura del quadro distinta ed autonoma dagli impiegati.

L'iniziativa legislativa voleva essere una risposta alle nuove esigenze del mondo del lavoro, determinate dalle innovazioni tecnologiche e di organizzazione di impresa e dai mutamenti della fisionomia sociale dei prestatori di lavoro subordinato verso una sempre più marcata valenza della professionalità.

A distanza di quattro anni dall'emanazione della legge, peraltro, si sono confermate da un lato gravi carenze della

stessa, dall'altro è decisamente negativo il riscontro sull'applicazione della norma da parte delle aziende.

Si sono avute, infatti, una serie di applicazioni distorte o riduttive del disposto legislativo quando — e sono molti i casi, in particolare nelle imprese a capitale pubblico — non è stato addirittura ignorato, non essendo oltretutto prevista alcuna sanzione per i comportamenti omisivi od elusivi da parte imprenditoriale.

Anche allorquando nei contratti collettivi nazionali di lavoro sono comprese alcune previsioni normative per i quadri, le previsioni in parola non sono state trasferite ed applicate al livello aziendale.

Tanto si è verificato sia per l'incertezza sulla immediata precettività della

legge, così come formulata, sia per la mancata partecipazione delle organizzazioni sindacali della categoria dei quadri, che sono state pressoché sistematicamente escluse dai vari livelli di contrattazione per la non chiara individuazione, nella legge, dei soggetti collettivi legittimati alla rappresentanza della categoria.

Questa situazione ha deluso le aspettative della categoria, la cui potenzialità può valutarsi sulle 300-400 mila unità, ed ha prodotto un notevole malcontento con gravi ripercussioni d'ordine politico, sociale ed economico che non pongono, peraltro, le imprese — soprattutto quelle pubbliche — nelle condizioni ottimali rispetto alle previste scadenze comunitarie.

Vi è infine la necessità di chiarire l'estensione della normativa nel delicato settore del pubblico impiego, nel quale solo attraverso una corretta, concreta responsabilizzazione e riconoscimento delle professionalità può perseguirsi quel recupero di efficienza che tutti chiedono.

Si rende quindi non differibile l'assunzione di una iniziativa legislativa che definisca gli aspetti esposti ed elimini le carenze lamentate.

La proposta avanzata tende, appunto, a sanare la situazione in atto mirando soprattutto a creare uno *status* normativo e giuridico della categoria dei quadri, presupposto essenziale per la sua effettiva costituzione, in armonia con quanto si è già realizzato negli ordinamenti degli altri Paesi europei.

A tal fine:

L'articolo 1 meglio puntualizza la definizione della categoria già introdotta dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.

L'articolo 2 intende reagire all'atteggiamento di resistenza delle aziende nei confronti di una trattativa, circa il riconoscimento della categoria, imperniata sulle organizzazioni che ne sono le vere rappresentanti. Viene così sancito l'obbligo delle aziende e delle organizzazioni datoriali a trattare con le organizzazioni sindacali dei quadri.

Un ulteriore incentivo verso la definizione contrattuale è fornito dalla disposizione per la quale, in assenza di specifica norma contrattuale, ai quadri viene esteso il trattamento dei dirigenti ed in sede di prima applicazione sono comunque qualificate quadri tutte le posizioni impiegate apicali.

L'articolo 3 intende dare un contenuto qualificante alla categoria nell'ambito aziendale, riconoscendo agli appartenenti alla stessa il diritto a partecipare alle decisioni che più direttamente li concernono; allo scopo è prevista un'adeguata informazione e formazione professionale.

È istituito un apposito organismo amministrativo, l'osservatorio sui quadri, cui è demandata la verifica dell'applicazione della presente legge.

Si stabilisce inoltre che, allorché la legge prevede la partecipazione delle categorie professionali ad organismi ed enti pubblici, le organizzazioni sindacali rappresentative dei quadri non siano più escluse dalle designazioni.

Infine è data delega al Governo per risolvere il delicato problema della disciplina dei quadri nel settore pubblico.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è sostituito dal seguente:

« 1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono, con carattere continuativo ed elevata professionalità, funzioni di rilevante importanza ai fini della programmazione, attivazione e sviluppo degli obiettivi dell'impresa ».

2. Il comma 2 dello stesso articolo 2 è abrogato.

### ART. 2.

1. L'articolo 3 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria dei quadri hanno diritto di partecipare alla contrattazione collettiva attraverso la quale si provvede all'individuazione dei requisiti specifici e normativi di detta categoria in relazione a ciascun ramo di attività, tenuto conto della specifica struttura organizzativa dell'impresa.

2. In assenza di specifica norma contrattuale, ai lavoratori di cui all'articolo 2 si applicano i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi di lavoro per i dirigenti applicati nell'impresa ».

2. In prima applicazione del presente articolo, nelle imprese che entro il 31 dicembre 1989 non avranno provveduto a definire la categoria dei quadri, viene comunque riconosciuta l'attribuzione della qualifica di quadro ai dipendenti appartenenti all'ultimo livello della categoria degli impiegati previsto dalla relativa contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

## ART. 3.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è aggiunto il seguente:

« ART. 6-*bis*. — 1. L'imprenditore deve assicurare ai quadri la partecipazione alla formazione delle decisioni che investono l'attività professionale degli stessi e — ai fini dell'esercizio delle loro funzioni — deve assicurare tutte le informazioni necessarie, sia direttamente connesse all'espletamento delle attività svolte, sia inerenti alla politica aziendale generale.

2. L'imprenditore deve inoltre provvedere, previa consultazione con le rappresentanze sindacali della categoria, ad una adeguata, costante formazione dei quadri aziendali con programmi di attività formativa specifica, sia sotto il profilo dell'aggiornamento professionale che della formazione di tipo manageriale in senso generale ».

2. Dopo l'articolo 6-*bis* della legge n. 190 del 1985 è aggiunto il seguente:

« ART. 6-*ter*. — 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito un osservatorio cui è demandato il compito di verificare l'applicazione della presente legge sia al livello di contrattazione collettiva nazionale che aziendale. Di detto osservatorio fanno parte, su designazione del rispettivo Ministro ed in ragione di uno per ciascun Ministero, i competenti direttori generali dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle partecipazioni statali. Fanno altresì parte dell'osservatorio due rappresentanti designati da ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa della categoria dei quadri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. L'osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi delle strutture centrali e periferiche della pubblica amministrazione nei confronti delle

quali i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali emaneranno le necessarie direttive.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle rilevazioni dell'osservatorio, riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione della legge ».

3. Dopo l'articolo 6-ter della legge n. 190 del 1985 è aggiunto il seguente:

« ART. 6-quater. — 1. Negli organismi ed enti pubblici nei quali siano previste rappresentanze del mondo del lavoro, sono chiamati a partecipare di diritto lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria dei quadri ».

4. Il Governo della Repubblica, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica, è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa necessaria affinché i principi della legge n. 190 del 1985, come modificata dalla presente legge, trovino applicazione nei confronti dei pubblici dipendenti attraverso i procedimenti e gli accordi collettivi contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.